



COMUNE DI BUDONI

Provincia Sassari

COMANDO POLIZIA LOCALE

CONVENZIONE PER IL RECUPERO RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 (ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione - Art.354 (D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

L'ANNO 2023 – Il giorno tredici del mese di giugno, nella sede comunale di Budoni, più precisamente negli uffici del Comando di Polizia Locale –

TRA

Il Sig. **STANGONI Francesco** nato a Aggius il 07.04.1961, Responsabile della Polizia Locale del Comune di Budoni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che legalmente rappresenta, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 lettera C – del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

E

Il Sig. **NIEDDU Gavino** nato a Nuoro il 16.01.1981, residente a San Teodoro – Borgata Sitigliacciu s.n.c. - C.F. NDDGVN81A16F979U - in qualità di legale rappresentante della **società JK s.n.c. di NIEDDU Gavino e SORO Gianfranco** località Sitigliacciu s.n.c. – San Teodoro - codice fiscale/partita IVA: 01515050910;

Premesso che:

> con Deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 05.06.2020, è stata istituita un'area pedonale lungo il tratto stradale compreso tra l'intersezione per via Roma e l'ingresso del parcheggio adiacente la casa Cantoniera, per il periodo di maggior afflusso turistico compreso tra Giugno e Settembre – dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;

> l'attuale Amministrazione comunale è in carica dal mese di giugno corrente anno e la nuova Giunta dal 12 giugno, stante l'urgenza data dall'approssimarsi della stagione estiva, ha riconfermato la Deliberazione della precedente Giunta comunale;

> che con propria Ordinanza n° 17 del 12.06.2023, in esecuzione della detta Delibera, è stata quindi disciplinata la circolazione stradale ove, tra l'altro, è prevista la rimozione dei veicoli in sosta all'interno dell'area;

> che il Comune di Budoni non dispone di mezzi propri per la gestione del servizio di rimozione forzata;

> che, stante la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di rimozione forzata e per garantire la massima sicurezza all'interno dell'area pedonale, si procede con urgenza ad affidare il servizio – stimato in circa € 4.900,00 – IVA esclusa – con ciò intendendo l'importo approssimativo pagato dagli obbligati al concessionario per la rimozione dei veicoli - in forma diretta;

> che l'affidamento non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Budoni in quanto il corrispettivo, a favore del concessionario, consiste unicamente nell'introito delle tariffe e nel diritto di

gestire funzionalmente oltre che sfruttare economicamente il servizio senza alcun minimo garantito, con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli disposti dalla Polizia Locale e dagli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione e, dei quali sono regolate le modalità operative ed organizzative di seguito riportate:

a. servizio di rimozione dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell'articolo 159 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).

b. rimozione e custodia dei veicoli nei casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro penale del veicolo.

c. nel caso in cui la Polizia Locale per la esecuzione della sanzione accessoria del sequestro e del fermo ai sensi degli artt. 213 e 214 del Codice della Strada affidi la custodia al proprietario o al conducente o altro obbligato in solido che richiede di avvalersi della ditta concessionaria del servizio, l'intervento della ditta per la rimozione e la custodia assume natura civilistica senza oneri e pretese nei confronti della Civica Amministrazione.

d. Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il rapporto, anche in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti della Civica Amministrazione.

e. servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta dell'Organo accertatore, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per interventi su veicoli di provenienza furtiva, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Locale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia.

Art. 2

Durata

1. La concessione dei servizi di cui al precedente punto 1) decorre dal 15.06.2023 al 24.09.2023;

2. Il concessionario ha facoltà di recesso dalla presente convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza.

3. Nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all'individuazione del nuovo contraente.


Art. 3

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve fornire idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall'art. 2043 del Codice Civile che attesti, che copra tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Il concessionario solleva il Comune di Budonida ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

2. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

3. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.



4. Il concessionario deve assolvere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.

Art. 4

Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione

1. Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con autoveicoli che possiedono le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del D.P.R. 495/92, così come specificate nell'Appendice IV al titolo I dello stesso D.P.R., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. La ditta concessionaria si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12.

Art. 5

Modalità di esecuzione del servizio

Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data comunicazione al proprietario del veicolo a cura dell'Organo di Polizia che ha disposto la rimozione.

Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso.

I servizi devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 19,30 alle ore 02,00 (ovvero negli orari di vigenza dell'area pedonale e di servizio della Polizia Locale). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.

Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Locale.

La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell'art. 397/2° comma del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata qualora non sia ancora iniziata l'operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l'operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa.

In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.

In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione.



Dell'avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Locale e sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza.

Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, seppure in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l'intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di cui sopra.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Budoni la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario è remunerato esclusivamente attraverso i pagamenti diretti a carico dei cittadini.



Art. 6

Deposito dei veicoli

1. Per il temporaneo deposito dei veicoli rimossi il Comune di Budoni dispone di un'area di proprietà comunale sita nel viale Kennedy, dove sono presenti uffici e locali da utilizzare per l'accoglimento dell'utenza all'atto del ritiro dei veicoli rimossi oltre a spazi e altri locali in uso al personale della Polizia Locale;
2. Il detto luogo di deposito viene messo a disposizione del concessionario del servizio per una maggiore celerità e per favorire i proprietari dei veicoli rimossi, in quanto il deposito è situato proprio a ridosso dell'area pedonale ed è idoneamente attrezzato e dotato di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni
3. Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del D.P.R. 495/92.
4. Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7

Restituzione dei veicoli rimossi

1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
2. La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero periodo stagionale previsto, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale. Il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco delle 24 ore – dal lunedì alla domenica
3. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.
Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
4. Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Locale, con cadenza settimanale, copia dei verbali di restituzione dei veicoli agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati; ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Locale attiverà tempestivamente le procedure di alienazione/demolizione di tali veicoli come previsto dal DPR 189/2001. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili ai proprietari o aventi titolo alla restituzione degli stessi, da parte dei concessionari del servizio di rimozione, custodia sono determinate, in conformità al Decreto Ministeriale del 04.09.1998, n. 401 art. 1 - comma 1 - nei termini seguenti:



TARIFFA – IVA COMPRESA – PER TUTTI I VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T.		
TIPO INTERVENTO	DIURNO (ore 6,00/22,00)	NOTTURNO (ore 22,00/6,00) O FESTIVO
CHIAMATA Se il proprietario si presenta prima dell'arrivo del carro attrezzi	€ 50,00	€ 65,00
CARICO/SCARICO Se il proprietario si presenta durante le operazioni di carico/scarico	€ 90,00	€ 117,00
COMPLETO Se il veicolo viene trasportato in deposito	€ 150,00	€ 180,00
RITIRO VEICOLI dal lunedì alla domenica H 24	CONTATTI Tel. 3332027101	

Le tariffe sopra indicate devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Locale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all'inoltro della pratica all'Agenzia del Demanio di Sassari/Olbia che provvederà al ritiro del mezzo e alla sua successiva alienazione o demolizione.

In tali casi tutte le spese derivanti dall'intervento di rimozione/fermo/sequestro e quelle relative alla custodia del mezzo per tutto il periodo di giacenza, sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiederne il pagamento al Comune di Budoni, ferma restando, per lo stesso concessionario, la possibilità di agire privatamente per via legale nei confronti dei proprietari dei veicoli a tutela del proprio credito.

Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento (es. art. 1 comma 1e), la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.

Art. 9

Controversie

Il concessionario solleva l'ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.


Art. 10

Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena l'immediata risoluzione della convenzione.
2. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, l'acquirente subentra nella titolarità della convenzione fino allo scadere della medesima, previa richiesta di conferma.
4. Il subingresso nell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 11

Revoca

1. Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. 495/92, di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, in ogni caso di grave disservizio o non rispetto della presente convenzione o dei requisiti relativi ai luoghi di deposito comporta la revoca della concessione e l'incameramento della cauzione.

2. La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 12

Sanzioni

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, si procederà a contestazione scritta con lettera raccomandata A.R. al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente/Responsabile della Polizia Locale, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza del concessionario, procederà ad applicare le sanzioni, secondo lo schema che segue:

> **Per la prima inadempienza richiamo formale;**

> **Per la seconda inadempienza:** sanzione pecuniaria di € 150,00

> **Per la seconda inadempienza:** sanzione pecuniaria di € 300,00

> **Per la terza inadempienza :** sanzione pecuniaria di € 500,00

> **Per la quarta inadempienza:** revoca della concessione.

2. A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione di cui alla presente convenzione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.

Art. 13

Oneri di custodia

In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 14

Speciale domicilio

Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio a Budoni presso la Casa Comunale.

Art. 15

Spese

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Art. 16

Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Nuoro.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

La DITTA _____

IL DIRIGENTE _____

IL COMANDANTE
(Ist. Dir. Francesco Stangoni)


JK snc
di Nieddu Gavino
e Soro Gianfranco
Loc. Sitaglaciu sn - 07052 San Teodoro - SS
P.Iva 01515050910 - Tel. 333 2027101

